

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI MOSCATT, CRIMÌ, COCCIA VENTRICELLI, CARLO GALLI SGAMBATO, PETITTI, GIULIETTI MANFREDI, BERRETTA, TERROSI GASPARINI, TIDEI, MARANTELLI MURA, TULLO, CARELLA ROSSOMANDO, FOLINO, ZARDINI GIOVANNA SANNA, CHAOUKI MARCHI, ARLOTTI, ANTEZZA, PRINA VALIANTE, CAPODICASA, CAPONE BLAŽINA, BRANDOLIN, MELILLI GULLO, CASELLATO, NICOLETTI CULOTTA, ALBANELLA, PICCOLI NARDELLI, SCHIRÒ, GIULIANI Disposizioni in materia di istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali <i>Presentata il 25 settembre 2014</i> ONOREVOLI COLLEGHI! - Da molti anni, con passione e fatica, in diverse realtà locali sono sorti luoghi di raccolta ed esposizione di materiali legati al patrimonio ambientale, alla tradizione contadina e alla cultura materiale. Spesso sono piccole o piccolissime realtà museali sostenute con risorse di tempo ed economiche dei privati conduttori e che continuano a esistere per l'interesse didattico che riesce a mobilitare una minima fruizione da parte delle scuole del territorio. Si tratta dell'ecomuseo, nato in Francia intorno agli anni '70 grazie all'opera di due museologi francesi, Hugues de Varine e Georges-Henry Rivière, considerati i padri fondatori degli ecomusei e ideatori dello stesso termine. Gli ecomusei sono ormai una realtà importante in tutto il nostro territorio nazionale, dove se ne contano circa un centinaio. Il primo riconoscimento legislativo in Italia risale al 1995, anno in cui la regione Piemonte ha emanato una propria legge in materia, alla quale sono poi seguite quelle del Friuli, del Trentino, della Sardegna, della Lombardia, dell'Umbria,	PROPOSTA DI LEGGE MOSCATT E ALTRI EMENDATA DAL COORDINAMENTO DEGLI ECOMUSEI ITALIANI PREMESSA Note introduttive Il termine “ecomuseo”, utilizzato per la prima volta in occasione di un incontro internazionale ICOM svoltosi in Francia nel 1971, è stato introdotto nel dibattito internazionale dai museologi francesi George-Henry Rivière e Hugues de Varine per dare prospettive all'evoluzione concettuale del museo verso una <i>dimensione territoriale</i>. L'idea si rifà ai concetti della nuova museologia che vede il museo aperto al territorio e non più racchiuso in un edificio, e che sposta i principi alla base dell'istituzione museale dalla collezione al patrimonio in senso olistico, da un'impostazione disciplinare a una modalità di organizzazione interdisciplinare, dalla gestione pubblica dei beni culturali a forme di cittadinanza attiva in favore del patrimonio nella sua più ampia accezione. Per gli ecomusei l'ambito di attività è il territorio dove è diffuso un insieme di valori umani, storici, archeologici, naturalistici, architettonici, paesaggistici, il cui pubblico di riferimento non è costituito principalmente dai visitatori ma piuttosto dalla comunità che in quel territorio vive e opera. Ne consegue che il patrimonio culturale con cui gli ecomusei si misurano è costituito non solo dal patrimonio tutelato per legge, ma anche da tutto quel patrimonio “vivo” non tutelato, materiale e immateriale, naturale e costruito, frutto delle tradizioni locali (lingua, saperi, usi e costumi) e delle trasformazioni del paesaggio, che costituisce l'eredità culturale delle popolazioni attive sul territorio. Quadro delle esperienze Nel 2009 il Laboratorio Ecomusei della Regione Piemonte censì oltre 350 ecomusei nel mondo, operativi e in cantiere (esempi significativi, oltre alla Francia, si trovano in Portogallo, Spagna, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Polonia, Brasile, Giappone, Canada, Messico,
---	---

della Sicilia e altre. Ma ecomusei sono presenti anche in regioni dove non ci sono ancora leggi che ne regolamentino l'attività. In considerazione del fatto che tante leggi regionali contengono ormai forme di riconoscimento degli ecomusei, riteniamo utile una legge nazionale che abbia lo scopo di stimolare le regioni a legiferare e a sostenere iniziative che rappresentino occasione di sviluppo e di conservazione di tratti caratteristici della realtà territoriale. C'è il rischio che tali presidi, nel tempo, non possano reggere i costi del loro mantenimento e che in un prossimo futuro restino inoperosi o, peggio, disperdano i materiali e le testimonianze raccolti. L'educazione al rispetto ambientale, alla storia del territorio, ai segni lasciati dalla popolazione umana, al rapporto con la fauna e la flora nelle diverse zone non possono fare a meno di questi presidi né si può lasciare alla precarietà di un impegno personale il mantenimento di una rete che può diventare (ma solo in quanto rete) struttura portante di percorsi di turismo scolastico e, più in generale, di turismo della conoscenza utile a restituire un'immagine completa della realtà del nostro territorio. Favorire il passaggio dei diversi presidi locali, dei luoghi della memoria, a una moderna rete, gestita in modo uniforme secondo criteri di approccio didattico interattivo, significa favorire il passaggio da un costo puro a risorsa capace di recuperare, almeno in parte, i costi del suo mantenimento.

Questo passaggio è oggetto della presente proposta di legge. Di ecomusei si parla perché deve essere evidente che il tratto caratterizzante non riguarda solo il recupero e la valorizzazione delle testimonianze di cultura materiale e immateriale tradizionali presenti nel nostro territorio nazionale ma anche, e soprattutto, delle relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, il modo come l'insediamento ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio in un determinato territorio. Con l'approvazione della legge 29 luglio 2014, n. 106 (cosiddetta *art bonus*), il Governo è intervenuto per promuovere e incentivare tutti gli strumenti utili a salvaguardare il territorio e a favorire il

Venezuela, India e Cina). A fine 2015 in Italia sono dodici le Regioni o Province autonome nelle quali esiste una normativa specifica in materia ecomuseale: Piemonte (1995), Trentino (2000), Friuli Venezia Giulia (2006), Sardegna (2006), Lombardia (2007), Umbria (2007), Molise (2008), Toscana (2010), Puglia (2011), Veneto (2012), Calabria (2012) e Sicilia (2014). Altre Regioni, come l'Emilia-Romagna, hanno scelto modalità diverse per il riconoscimento e il finanziamento delle realtà ecomuseali ricorrendo a pratiche e a progetti condivisi. In base a queste leggi ed esperienze sono state riconosciute numerose realtà che rispecchiano la qualità e complessità delle formule adottate, come pure la loro capacità di incidere sui processi di tutela attiva e valorizzazione del patrimonio culturale.

Motivazioni generali

L'ormai consolidata esperienza degli ecomusei italiani giustifica l'approvazione di una legge quadro nazionale, che riconosca l'ecomuseo come istituto culturale orientato allo sviluppo locale e fornisca una cornice di riferimento entro cui gli ecomusei possano operare, riconoscendo alle Regioni e alle Province autonome il ruolo di indirizzo, valutazione e coordinamento delle realtà ecomuseali operanti sui rispettivi territori.

A tal fine si tratta di:

- a) definire l'oggetto e le finalità;
- b) affermare il carattere di interesse generale e di utilità sociale ed educativa dell'ecomuseo;
- c) prevedere il riconoscimento delle esperienze ecomuseali già riconosciute da leggi regionali e delle esperienze ecomuseali significative non sostenute da leggi regionali;
- d) prevedere l'istituzione di un "Osservatorio nazionale" per il monitoraggio e il sostegno alle politiche sugli ecomusei;
- e) definire opportunità e agevolazioni di cui possano giovare gli ecomusei riconosciuti.

Riferimenti ideali e normativi

Considerato che l'ecomuseo, per sua natura e storia, non è un istituto impegnato esclusivamente nelle azioni di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, ma vive di forti connessioni tra forme di patrimonializzazione partecipata, animazione culturale e strategie di promozione del turismo culturale, il dispositivo legislativo dovrà

turismo culturale e ambientale, inserendo norme utili a raggiungere sistemi di efficacia ed efficienza in ambito turistico e a incentivare lo sviluppo di attività legate alla promozione della cultura e dell'ambiente, e in fase di discussione - con l'approvazione di un ordine del giorno (n. 9/2426-A/6) - si è impegnato a porre in essere tutti gli strumenti utili ad avviare l'<i>iter</i> per l'istituzionalizzazione degli ecomusei e per la costituzione di una rete strutturata legata ad essi. La presente proposta di legge, che ha come obiettivo principale quello di prevedere una disciplina omogenea degli ecomusei, si compone di sei articoli: l'articolo 1 definisce l'oggetto della legge, l'articolo 2 ne fissa le finalità, l'articolo 3 individua i requisiti e le modalità per l'istituzione degli ecomusei, l'articolo 4 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale degli ecomusei, definendone altresì i compiti, l'articolo 5 individua un marchio nazionale degli ecomusei e infine l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.	richiamare con chiarezza gli obiettivi della <i>tutela attiva</i> del patrimonio locale e della <i>partecipazione</i> della società civile nella definizione delle azioni volte alla sua valorizzazione. Le forme in cui si realizza il processo ecomuseale trovano importanti riferimenti ideali nella <i>Convenzione europea del paesaggio</i> (Consiglio d'Europa, Firenze 2000 - ratificata dall'Italia nel 2006), nella <i>Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale</i> (UNESCO, Parigi 2003 - ratificata dall'Italia nel 2007) e nella <i>Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società</i> (Faro, 2005). Tali riferimenti sono impliciti nelle leggi regionali che ne discendono e determinano il quadro normativo nazionale.
---	---

TESTO PROPOSTA DI LEGGE	TESTO PROPOSTA DI LEGGE EMENDATO
Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina l'istituzione degli ecomusei nel territorio dello Stato, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività di lavoro artigianali e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.	Art. 1 Oggetto 1. La presente legge riconosce il valore degli ecomusei quali strumenti di interesse generale e di utilità sociale e fissa i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia ecomuseale, disciplinando il coordinamento istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e favorendo la partecipazione e l'intervento sussidiario dei soggetti privati. Finalità degli ecomusei è recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività artigianali e i mestieri, il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio, nella prospettiva di orientare lo sviluppo del territorio in una logica di sostenibilità culturale, ambientale, economica e sociale,

2. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti indicati dalle leggi emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mirata a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Esso consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali e immateriali, paesistiche e ambientali. Art. 2 Finalità 1. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei: a) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità; b) attivare e rendere direttamente partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale materiale, immateriale sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni; c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e per ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;	di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale. 2. Ai fini della presente legge per ecomuseo si intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti indicati dalle leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, mirata a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Esso consiste in un progetto integrato, a carattere interdisciplinare, di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali e immateriali, linguistiche, paesistiche e ambientali. Art. 2 Finalità 1. Costituiscono finalità prioritarie degli ecomusei: a) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità; b) attivare e rendere direttamente partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, sociale, ambientale ed economico del territorio, compresi i saperi tramandati e le tradizioni; c) conservare, recuperare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e per ricostruire le abitudini delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni culturali, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale; d) porsi come facilitatori del processo grazie al quale i cittadini intervengono in modo
--	---

d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea e a offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di servizi; e) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione e all'informazione; f) promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l'intero territorio regionale; g) promuovere e realizzare percorsi e itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demoetnoantropologiche; h) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l'avvio di botteghe scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi.	responsabile sul patrimonio e le risorse del proprio territorio condividendo scelte di sviluppo locale; e) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea e a offrire occasione di sviluppo economico, di impiego e di produzione di beni e di servizi; f) promuovere e sostenere le attività di inventariazione, catalogazione, ricerca scientifica e formazione riferite alla storia, all'arte, alle tradizioni, ai saperi e alle lingue locali, all'ambiente, provvedendo altresì a documentare e a divulgare tali attività; g) predisporre percorsi e itinerari di visita volti alla conoscenza e alla fruizione degli ambienti naturali e del patrimonio territoriale nelle sue componenti storiche, artistiche, demoetnoantropologiche e produttive; h) promuovere e sostenere forme di accoglienza turistica anche attraverso la formazione e il coinvolgimento degli operatori del settore e degli abitanti al fine di favorire un turismo inteso come esplorazione del paesaggio e della cultura locale e scambio culturale tra visitatori e residenti; i) promuovere il mantenimento o il recupero di attività tradizionali locali, di antichi mestieri e l'avvio di botteghe scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi; l) promuovere i principi contenuti in risoluzioni e convenzioni ratificate a livello nazionale su paesaggio, patrimonio culturale materiale e immateriale, patrimonio digitale, eredità
--	--

Art. 3 Requisiti e modalità per l'istituzione degli ecomusei 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'istituzione degli ecomusei sulla base delle finalità di cui all'articolo 2 e tenendo conto dei seguenti criteri: a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'istituzione dell'ecomuseo; b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;	culturale, attraverso azioni di sensibilizzazione, diffusione e sperimentazione di buone pratiche di sviluppo locale e la partecipazione alle attività di pianificazione paesaggistica e urbanistica; m) collaborare con altri enti e istituzioni, pubblici e privati, impegnati nella conservazione e valorizzazione del paesaggio, del patrimonio culturale e ambientale, quali musei, archivi e biblioteche, enti gestori di parchi e riserve naturali, sovrintendenze, istituti universitari e scolastici, istituti di ricerca, fondazioni, associazioni, agenzie del territorio e di programmazione europea. Art. 3 Requisiti e modalità per il riconoscimento degli ecomusei 1. Ai fini della presente legge sono riconosciuti gli ecomusei che hanno già ottenuto un riconoscimento sulla base delle leggi approvate e delle norme attuative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già legiferato in materia di ecomusei. Queste Regioni e Province autonome mantengono inalterate le competenze che riguardano l'istituzione e il riconoscimento degli ecomusei. 2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il riconoscimento degli ecomusei non riconosciuti da leggi regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle finalità di cui all'art. 2 e tenendo conto dei seguenti criteri: a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone il riconoscimento dell'ecomuseo; b) partecipazione attiva della comunità locale nei progetti di individuazione, conservazione
---	---

c) partecipazione di enti locali singoli o associati; d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità; e) allestimento di un luogo aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di interpretazione, documentazione e informazione; f) esistenza di itinerari di visita e di luoghi di interpretazione; g) marginalità dell'area; h) assenza nel medesimo territorio di altri ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica. 2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica. 3. Il comitato si esprime sull'individuazione, sul riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli ecomusei e sulle caratteristiche cui devono uniformarsi gli ecomusei per richiedere il marchio nazionale di cui all'articolo 5. 4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o enti e associazioni interessati, purché senza oneri per l'amministrazione. 5. La partecipazione al comitato è a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi spese. Art. 4 Osservatorio nazionale degli ecomusei	e valorizzazione del patrimonio culturale; c) partecipazione di enti locali singoli o associati; d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità; e) allestimento di itinerari di visita e di un luogo aperto al pubblico per lo svolgimento di attività di interpretazione, documentazione e informazione; f) assenza nel medesimo territorio di altri ecomusei. Art. 4 Osservatorio nazionale degli ecomusei
--	--

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito l'Osservatorio nazionale degli ecomusei, presieduto dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da un suo delegato, e composto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, o da loro delegati, nonché da rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. 2. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti: a) garantire un confronto in materia ecomuseale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo e con il Parlamento; b) elaborare idee e progetti per qualificare l'azione amministrativa e tecnica delle strutture regionali e delle province autonome in materia ecomuseale, fornendo ogni utile elemento per la promozione e per lo sviluppo degli ecomusei; c) provvedere alla verifica delle attività svolte dalle regioni e dalle province autonome in favore degli ecomusei; d) sostenere, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome, iniziative di formazione e di aggiornamento in materia ecomuseale, anche in ambito scolastico e universitario; e) promuovere, con cadenza biennale, l'aggiornamento del censimento degli ecomusei, la pubblicazione di un rapporto biennale sulla loro attività e una conferenza nazionale degli ecomusei, alla quale partecipano i soggetti istituzionali, gli ecomusei e gli operatori interessati.	1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito l'Osservatorio nazionale degli ecomusei, presieduto dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da un suo delegato, e composto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, dell'istruzione dell'università e della ricerca, o da loro delegati, nonché da rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, o da loro delegati, e della Rete nazionale degli ecomusei. 2. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti: a) garantire un confronto in materia ecomuseale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo e con il Parlamento; b) elaborare idee e progetti per qualificare l'azione amministrativa e tecnica delle strutture regionali e delle Province autonome in materia ecomuseale, fornendo ogni utile elemento per la promozione e per lo sviluppo degli ecomusei; c) provvedere alla verifica delle attività svolte dalle Regioni e dalle Province autonome in favore degli ecomusei; d) sostenere, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome, iniziative di formazione e di aggiornamento in materia ecomuseale, anche in ambito scolastico e universitario; e) promuovere, con cadenza biennale, l'aggiornamento del censimento degli ecomusei, la pubblicazione di un rapporto biennale sulla loro attività e una conferenza nazionale degli ecomusei, alla quale partecipano i soggetti istituzionali, gli ecomusei e gli operatori interessati.
--	--

Art. 5 Marchio nazionale degli ecomusei 1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico marchio nazionale degli ecomusei italiani, che è utilizzato per le finalità di promozione e che può essere affiancato allo stemma della regione o della città in cui è istituito l'ecomuseo o al logo proprio dell'ecomuseo. 2. Ogni ecomuseo può fare richiesta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del marchio nazionale di cui al comma 1 ed utilizzarlo autonomamente per i propri fini istituzionali, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.	Art. 5 Agevolazioni Per gli ecomusei riconosciuti sono previste le seguenti agevolazioni: a) priorità di partecipazione a programmi e bandi istituiti dai Ministeri, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e del turismo culturale; b) priorità di partecipazione a programmi e bandi promossi dai Piani di Sviluppo Rurale nel settore culturale e riconoscimento del ruolo di agenti di animazione territoriale nei Piani di Sviluppo Locale; c) riconoscimento del ruolo di Osservatori del Paesaggio nell'ambito dei Piani Paesaggistici Regionali; d) possibilità di porsi come interlocutori diretti in programmi di educazione alla cultura locale e all'integrazione sociale nelle scuole dell'obbligo e negli enti di riferimento per la formazione professionale; e) possibilità di esprimere pareri, attraverso le organizzazioni di rappresentanza, sulle istanze nazionali di gestione del patrimonio, del paesaggio, dei musei e in generale dei beni
--	--

Art. 6 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	culturali e dell'ambiente naturale; f) sostegno a programmi nazionali e interregionali di cooperazione tra ecomusei; g) sostegno alla definizione di progetti condivisi e a forme di partenariato per accedere ai finanziamenti dell'Unione Europea. Art. 6 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---	---